



OGGETTO: Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 senza l'utilizzo del mercato elettronico per un servizio di trasporto materiale deperibile da laboratorio

CIG: Z473557C16

CUP: G95E11000130001

IL DIRETTORE

- Considerato** che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento di un servizio di trasporto materiale deperibile da laboratorio e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- Accertato** che la citata tipologia di bene/servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
- Dato atto** che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice si possa procedere mediante affidamento diretto;
- Dato atto** altresì che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;
- Considerato** che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere pari a euro 350,00 oltre IVA;
- Ritenuto** di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia;
- Vista** la richiesta di acquisto ed allegata relazione tecnica, prot. n. 256 del 23/02/2022 del Dr. Leonardo Sacconi, avente ad oggetto un servizio di trasporto di materiale deperibile da laboratorio, in particolare un trasferimento di consumabili per la ricerca e la sperimentazione dall'Università di Padova al LENS;
- Dato atto** che si tratta di un bene/servizio funzionale all'attività di ricerca e non oggetto di programmazione annuale o pluriennale da parte del LENS;
- Dato atto** che è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: S.T.E.P. SOC.TRASPORTI EUROPEI PERSONALIZZATI S.R.L
- Vista** la relazione tecnica, prodotta dal Dr. Sacconi, parte integrante della richiamata richiesta di acquisto, dove si indica che il fornitore in argomento risulta particolarmente qualificato per garantire modalità di trasporto adeguate al mantenimento dei consumabili in condizioni ottimali;

- Dato atto** che è stato appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta S.T.E.P. SOC.TRASPORTI EUROPEI PERSONALIZZATI S.R.L con sede legale in CORSO DEL POPOLO n. 70 – 30172 MESTRE (VE), C.F. e P. IVA 02963990276 in quanto la medesima è in grado di fornire un servizio qualificato, rispondente alle esigenze del LENS ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- Considerato** che con nota prot. 257 del 23/02/2022 il dott. Antonio Migliorini è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- Considerato** che il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG Z473557C16;
- Costatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
- Ritenuto** di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di euro 350,00 oltre IVA;
- Precisato** ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di trasportare materiale deperibile da laboratorio dall'Università di Padova al LENS per finalità di sperimentazione;
 - l'oggetto del contratto è un servizio di trasporto di materiale deperibile da laboratorio dall'Università di Padova al LENS;
 - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;
- Dato atto** che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- Verificata** la copertura finanziaria a valere sul bilancio unico del LENS, esercizio 2022 budget LENS, Progetto NANOMAX, CUP G95E11000130001 bene/servizio. "Altre spese per servizi" conto CO.04.01.02.01.08.14 "Altre spese per servizi" – dimensione analitica "D. AREA 3 - Biophotonics";
- Visti:**
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - lo Statuto del LENS;
 - il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
- il Regolamento dell’attività contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze;
- le Linee guida dell’ANAC;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’amministrazione digitale” in particolare capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti stessi;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura del servizio di trasporto di materiale deperibile da laboratorio alla ditta S.T.E.P. SOC.TRASPORTI EUROPEI PERSONALIZZATI S.R.L con sede legale in CORSO DEL POPOLO, n. 70 - 30172 MESTRE (VE) - C.F. e P. IVA 02963990276 - CIG Z473557C16, CUP G95E11000130001;
- 2) di confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 3) che la spesa complessiva, pari a euro 350,00 oltre IVA (euro 427,00 inclusa IVA), graverà sul bilancio unico del LENS, esercizio 2022 budget LENS, Progetto NANOMAX CUP G95E11000130001, bene/servizio “Altre spese per servizi” conto CO.04.01.02.01.08.14 Altre spese per servizi – dimensione analitica “D. AREA 3 - Biophotonics”;
- 4) che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica previa verifica positiva da parte del RUP e previa verifica della regolarità e rispondenza formale e fiscale della predetta ditta;
- 5) di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all’Albo Ufficiale del LENS (<https://lens.unifi.it/amministrazione/albo-online/>); sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”; sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi art. 29 d.lgs. n. 50/2016.

Il Direttore
(Prof.ssa Elisabetta Cerbai)